

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento arredi aree pertinenziali approvato con delibera CC. n.23 del 19/04/2013
– MODIFICA – Approvazione - .

Premesso che Comune di Monsummano Terme è dotato di regolamento degli arredi pertinenziali approvato con deliberazione del consiglio comunale n.23 del 19/04/2013;

Considerato che il Regolamento soprarichiamato definisce arredi pertinenziali le legnaie o piccole casette in legno, i gazebi e i pergolati dotati di copertura e ripari amovibili, manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizio, in quanto non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio;

Richiamati l'art. 4 *casette in legno - legnaie*, l'art.5 - *Gazebi* , l'art.6 – *Pergolati* del regolamento che dettano indicazioni sulle caratteristiche costruttive dimensionali di tali manufatti e prevedono che la loro installazione avvenga in tutte le zone urbanistiche previste dal R.U. Ad eccezione nelle zone A;

Verificato che:

- escludendo le zone A tra le zone dove installare gli arredi pertinenziali si intendeva salvaguardare i centri storici;
- alla data di approvazione di detto regolamento il Regolamento Urbanistico vigente contemplava tra le zone urbanistiche le zone B01 e le zone B02 di interesse ambientali;
- in data 15/03/2015 è stata approvata la variante generale al Regolamento Urbanistico che zonizza la città esistente in tre distinte zone: città storica (zona A), città della prima espansione, città degli interventi pianificati e inserisce nella zonizzazione della città storica zona A anche le aree di interesse ambientale B01 e B02 così classificate dal regolamento Urbanistico precedente;
- la città storica (zona A) il vigente Regolamento Urbanistico la distingue in:
 - zone A1 che identificano i centri storici e gli aggregati minori;
 - zone A2 che identificano la struttura di impianto storico del capoluogo;
 - zone A3 che identificano gli insediamenti e i centri minori della pianura;
- la precedente zonizzazione B01 e B02 del precedente Regolamento Urbanistico hanno le stesse caratteristiche delle zone urbanistiche A2 e A3 del vigente R.U.;

Ritenuto alla luce di quanto sopra verificato che si possa procedere alla modifica del regolamento per gli arredi delle aree pertinenziali inserendo:

- agli artt. 4,5,6 tra le prescrizioni in luogo di “.....*installazione in tutte le zone urbanistiche escluso le zone A del R.U.*” “.....*installazione in tutte le zone urbanistiche escluso le zone A1 del R.U. Centri storici ed aggregati minori*” ;
- agli artt. 4,5,6, l'installazione di detti manufatti è consentito nelle zone A2 2 A3 previa parere della Commissione del Paesaggio comunale (atto di assenso)

Considerato:

- l'art.7 – norme transitorie - che consentiva di regolarizzare l'installazione senza comunicazione dei suddetti manufatti entro un termine fissato e ad oggi superato;
- l'art.8 - sanzioni - che prevede la sanzione per la mancata comunicazione all'installazione dei suddetti arredi, facendo riferimento all'art.80 della legge regionale 1/2005 e nel caso di manufatto in contrasto con il regolamento all'art.135/bis sempre la legge 1/2005;

Ritenuto necessario:

- l'abrogazione dell'art.7 in quanto il termine del 30/08/2013 risulta superato;
- adeguare il presente regolamento con l'attuale normativa regionale L.R.65/2014 precisando che in caso di mancata comunicazione all'installazione dei suddetti arredi la sanzione applicata sarà quella prevista dall'art.136 comma 6 della L.R.65/2014, qualora l'installazione dei manufatti risulti in contrasto con le prescrizioni del presente regolamento si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 201 della L.R.65/2014.

Visto il regolamento appositamente modificato dall'ufficio urbanistica, qui allegato come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, che disciplina gli interventi non contemplati dagli strumenti urbanistici, oltre ad articolare in modo più chiaro le tipologie ed i limiti degli interventi;

Visto la relazione del Responsabile del Procedimento Geom. Maria Rosa Laiatici del 26/11/2018 prot. Int. 187.;

Visto il parere favorevole, formulato dal Dirigente del Settore Front-Office/U.O.C. Territorio e Sviluppo, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente Reggente del settore Back-Office/ U.O.C. bilancio e Risorse Umane, con il quale si attesta che, per quanto attiene alla regolarità dell'atto, non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49, primo comma, e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267, "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le modifiche agli artt. 4,5,6 al vigente regolamento approvato con delibera C.C. n.23 del 19/04/2013 per l'installazione degli arredi pertinenziali consistenti:
 - agli artt. 4,5,6 tra le prescrizioni in luogo di "*.....installazione in tutte le zone urbanistiche escluso le zone A del R.U.*" "*.....installazione in tutte le zone urbanistiche escluso le zone A1 del R.U. Centri storici ed aggregati minori*";
 - agli artt. 4,5,6, l'installazione di detti manufatti è consentito nelle zone A2 2 A3 previa parere della Commissione del Paesaggio comunale (atto di assenso);
 - l'art. 7 abrogato;
 - l'art.8 così modificato: *la mancata comunicazione di cui all'art.3 del presente regolamento per l'installazione dei manufatti – arredi pertinenziali comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art.136 comma 6. Qualora l'installazione dei manufatti risulti in contrasto con le prescrizioni del presente regolamento si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 201 della L.R.65/2014.*
- 2) DI APPROVARE il Regolamento per la realizzazione di manufatti leggeri definiti arredo delle aree pertinenziali "legnaie e piccole casette in legno, gazebi e pergolati dotati di coperture e ripari amovibili modificato ed allegato parte integrante e sostanziale sotto la lettera A della presente deliberazione.
- 3) DARE ATTO che detto regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività

della presente deliberazione.

- 4) DI INCARICARE il competente ufficio di diffondere e pubblicizzare detto regolamento modificato .
- 5) di DARE ATTO che, ai sensi della legge 7.08.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Maria Rosa Laiatici settore Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo.



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

Piazza IV Novembre 75/H – Telefono 0572 9590 – Telefax 0572 52283
Sito Internet www.comune.monsummano-terme.pt.it - E:Mail
info@comune.monsummano-terme.pt.it

SETTORE : Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo

OGGETTO: D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 - art. 49: PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI -

PROPOSTA di atto deliberativo riguardante: **Regolamento arredi aree pertinenziali approvato con delibera CC. n.23 del 19/04/2013 – MODIFICA – Approvazione - .**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica;
- si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;
- si esprime **PARERE SFAVOREVOLE**.

Annotazioni:

Lì,

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Pileggi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile;
- Si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;
- Si esprime **PARERE SFAVOREVOLE**.

Annotazioni:

Lì,

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Pileggi)